

Delibera n. 30/2019

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 123/2018 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 aprile 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
- VISTI** i reclami pervenuti all'Autorità (prott. ART nn. 6830/2017 e 7198/2017, con più passeggeri viaggianti), in relazione al viaggio della m/n La Superba di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito anche GNV o Compagnia), del 22 luglio 2017, con partenza programmata alle ore 21:00, sulla tratta Palermo-Genova;
- VISTA** la delibera n. 123/2018 (notificata con nota prot. n. 10551/2018, del 7 dicembre 2018), con la quale si avviava, nei confronti di GNV, con riferimento ai profili sollevati nei reclami presentati all'Autorità e d'ufficio, un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

- VISTA** la memoria difensiva del 2 gennaio 2019 (prot. ART n. 13/2019), nella quale GNV osservava, tra l'altro, che: *“non risultano pervenuti ulteriori reclami dai Passeggeri GNV in relazione a viaggi della m/n La Superba, né ci risulta ulteriore notifica ad ART e da questa alla scrivente ai termini di legge”*; *“GNV ha posto in essere una serie di misure volte a migliorare la gestione di criticità in caso di ritardo nave, così da puntualmente soddisfare le statuizioni di cui agli articoli 16-17-18 a tutela dei Passeggeri, di cui, ci riserviamo di riferire, ove ritenuto opportuno da codesta Autorità, in eventuale audizione”*;
- VISTA** la convocazione in audizione di GNV, disposta con nota prot. ART n. 363/2019 del 17 gennaio 2019 e, a seguito di richiesta di spostamento della data di audizione da parte della Compagnia (prot. ART n. 406/2019), riconvocata con prot. ART n. 469/2019 del 21 gennaio 2019;
- VISTO** il verbale dell'audizione - tenutasi in data 25 gennaio 2019 e, su richiesta della Compagnia, conclusasi il 1° febbraio 2019 (con il deposito, in tale occasione, di una ulteriore nota scritta) - nel corso della quale GNV, tra l'altro: rappresentava di aver posto in essere procedure per la gestione automatica delle informazioni inerenti ai ritardi e per l'assistenza materiale; comunicava di procedere al pagamento in misura ridotta con riferimento alle contestazioni di cui agli articoli 16 e 18 del Regolamento (UE) 1177/2010; a proposito della residua contestazione di cui all'articolo 17 del medesimo Regolamento (UE), informava di avere assunto un ulteriore impegno (rispetto a quelli già descritti nel precedente incontro del 25 gennaio 2019) nei confronti di tutti i 1063 passeggeri del viaggio per cui è procedimento; osservava, quindi, di non avere intenzione *“allo stato – [di] avviare uno specifico contraddittorio con codesta Spett.le Autorità circa i tratti fattuali della vicenda che ha dato vita al presente procedimento”*, privilegiando l'attivazione delle sopramenzionate iniziative a vantaggio dei passeggeri e affermando, peraltro, di trovarsi *“nell'impossibilità materiale di determinare con esattezza la dinamica di quanto verificatosi in occasione”* del viaggio oggetto del procedimento, per via della collocazione stagionale degli avvenimenti e degli sforzi del personale per consentire l'imbarco (*“sicchè, ben si comprende la ragione per la quale non sia stato possibile tenere traccia del numero esatto dei passeggeri a cui effettivamente vennero forniti spuntini, pasti o bevande gratuiti”*); formulava richieste conclusive all'Autorità (archiviazione del procedimento; in subordine, avvio di procedura semplificata di cui all'articolo 6 del “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”); in ulteriore subordine, nell'ipotesi di adozione del provvedimento sanzionatorio, irrogazione del minimo edittale, in considerazione delle menzionate misure in corso di adozione da parte di GNV, nonché parametrizzazione della sanzione al numero dei reclamanti, in quanto *“nella fattispecie in esame, a fronte di oltre mille persone a bordo della nave, solamente due passeggeri hanno presentato reclamo per i presunti disagi subiti e unicamente uno dei due ha in effetti lamentato la mancanza di pasti gratuiti, non essendovi pertanto alcuna certezza documentale circa il numero di persone cui non sarebbe*

stata fornita l'assistenza prevista dal par. 1, art. 17 Regolamento UE n. 1177/2010");

VISTA la nota prot. ART n. 1996/2019 del 26 febbraio 2019, con la quale venivano chieste informazioni, corredate da documentazione, in merito allo stato di attuazione delle misure assunte da GNV in occasione della menzionata audizione;

VISTA la nota di riscontro, alla sopracitata richiesta, di GNV (prot. ART n. 2368, dell'11 marzo 2019);

VISTA la comunicazione di GNV del 5 febbraio 2019, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 6 febbraio 2019 (prot. ART n. 1161/2019), in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alle violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per l'importo totale di euro 4.000/00 (quattromila/00);

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 123/2018, limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

CONSIDERATO inoltre, quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla residua contestata violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010 ed in particolare che:

1. il menzionato articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (*"Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate"*), prevede che: *"[q]uando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti"*.
2. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, dispone che *"[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero"*.
3. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione della norma in esame, dal momento che GNV – relativamente al prevedibile ritardo, superiore a 90 minuti, della sua m/n La Superba, del 22 luglio 2017 - non ha fornito evidenze di alcun genere, né in sede preistruttoria, né nel corso del procedimento, sull'adempimento degli obblighi di assistenza di cui all'articolo 17 summenzionato, nei confronti di nessuno dei passeggeri trasportati (prott. ART n. 7171/2018, prot. ART n. 8710/2018, memoria GNV prot. ART n. 13/2019 e verbale di audizione GNV del 25 gennaio e 1° marzo 2019).
4. All'opposto, la Compagnia stessa ha ammesso la condotta omissiva, dichiarando all'Autorità che *"non ci risulta siano stati somministrati pasti e/o*

bevande” (prot. ART nn. 1080/2018) e, apoditticamente, *“in considerazione del periodo - alta stagionalità - e della congestione del traffico portuale, non era nella ragionevole condizione di poter somministrare spuntini e/o bevande”* (prot. ART n. 4335/2018).

5. Successivamente, la Compagnia, mutando orientamento, ha invece fatto riferimento alle sopramenzionate circostanze (alta stagione e traffico nautico) e agli sforzi del personale al fine di consentire l’imbarco, per invocare *“l’impossibilità materiale di determinare con esattezza la dinamica di quanto verificatosi in occasione del servizio di trasporto”* e di *“tenere traccia del numero esatto dei passeggeri a cui effettivamente vennero forniti spuntini, pasti o bevande gratuiti”* (nota depositata in occasione dell’audizione del 1° febbraio 2019): tali circostanze, a ben vedere, sono prive del carattere di eccezionalità e imprevedibilità e, peraltro, le asserite (indimostrate) conseguenze non sono suscettibili di impedire la produzione di elementi, anche parziali e di vario genere, sul rispetto degli obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, la cui violazione è stata invece ammessa dalla stessa GNV e oggetto di reclamo presentato all’Autorità. Tali considerazioni valgono anche nei riguardi di altra affermazione di GNV - *“non escludiamo che possano essere stati offerti spuntini e/o bevande, nonché agevolazioni ai Passeggeri una volta a bordo, questo in quanto non sempre queste vengono annotate dal personale”* (prot. ART n. 7171/2018) - in quanto, tra l’altro, la Compagnia non è stata neppure in grado di fornire all’Autorità istruzioni interne sull’assistenza materiale ai passeggeri (prott. ART nn. 8324/2018 e 8710/2018). Priva di pregio risulta anche la richiesta della Compagnia di limitare la sanzione al numero dei reclamanti, dal momento che il sopramenzionato articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, fa riferimento *“ad una sanzione amministrativa pecuniaria [...] per ciascun passeggero”*, a prescindere dal numero dei reclamanti e dalle modalità con le quali l’Autorità viene a conoscenza delle infrazioni contestate.
6. Inoltre, non è accoglibile, mancando i presupposti di cui all’articolo 6 del *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità”*, l’istanza di procedura semplificata.

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nei confronti di GNV e di procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, per un importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00) per ciascun passeggero;

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a GNV per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della*

gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;

2. per quanto riguarda la determinazione dell’importo base, rilevano gli impegni assunti per sanare la carenza dei modelli di organizzazione e gestione in modo da meglio prevenire le violazioni in questione;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti, con riferimento alla violazione accertata, a carico della Compagnia;
4. in merito alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio, GNV ha previsto, per lo specifico viaggio oggetto di contestazione, misure compensative nei confronti dei 1063 passeggeri;
5. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 200,00 (duecento/00) per passeggero; (ii) applicare, sul predetto importo base, la diminuzione di 100,00 (cento/00) per passeggero; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 100,00 (cento/00) per passeggero (n. 1063), per un totale di euro 106.300,00 (centoseimilatrecento/00);

RITENUTO pertanto di procedere all’irrogazione della sanzione nella misura di euro 106.300,00 (centoseimilatrecento/00), per la violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nei confronti di 1063 passeggeri;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. è irrogata, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 106.300,00 (centoseimilatrecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera n. 30/2019”;

4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 123/2018, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., limitatamente alle violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 4.000,00;
6. il presente provvedimento è notificato a Grandi Navi Veloci S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 11 aprile 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)